

(N. 2426)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MOTT, SPAGNOLLI, GARLATO, VALMARANA, CONTI**
e **CARELLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 GENNAIO 1963

Parificazione delle obbligazioni emesse dagli Istituti regionali, di cui alle leggi 22 giugno 1950, n. 445, 13 marzo 1953, n. 208 e 31 luglio 1957, numero 742, alle cartelle fondiarie

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 22 giugno 1950, n. 445 (e successivamente con leggi 13 marzo 1953, n. 208, e 31 luglio 1957, n. 742, rispettivamente per la Regione Trentino-Alto Adige e per la provincia di Udine), venne prevista la costituzione degli Istituti regionali per il finanziamento a medio termine delle medie e piccole industrie.

Con detti provvedimenti si stabilì che gli Istituti avrebbero tratto i mezzi necessari per la concessione del credito alle medie e piccole industrie, oltrechè dal proprio fondo di dotazione, dagli eventuali conferimenti statali e dalla emissione di obbligazioni e buoni fruttiferi.

Per tali obbligazioni non venne prevista la parificazione alle cartelle fondiarie, che già in precedenza era stata accordata ad altri Istituti, fra i quali l'Istituto mobiliare italiano, l'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, le Sezioni di credito industriale del Banco di Sardegna, del Banco di Sicilia e del Banco di Napoli, la Sezione autonoma per l'esercizio del credito alber-

ghiero e turistico della Banca nazionale del lavoro, eccetera.

Parificazione che risulta inoltre accordata per i titoli emessi dall'ISVEIMER, IRFIS e CIS (legge 11 aprile 1953, n. 298), dalle Sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità (legge 11 marzo 1958, n. 238), eccetera.

È noto come le attribuzioni e caratteristiche di cui godono le cartelle fondiarie agevolano sensibilmente la circolazione e il collocamento di tali titoli.

In relazione allo sviluppo assunto dalle operazioni degli Istituti regionali l'auspicata parificazione consentirebbe il ricorso al mercato finanziario da parte di tali Istituti a condizioni economicamente più vantaggiose e destinate quindi a riflettersi favorevolmente sulla misura dei tassi d'impiego.

D'altra parte, la continua espansione dei finanziamenti a medio termine ha ridotto le possibilità di intervento del « Mediocredito centrale » il cui fondo di dotazione, desti-

nato alle operazioni di rifinanziamento a favore delle medie e piccole imprese, è rimasto invariato dal 1952, data di costituzione di tale Ente.

Sono note infine le benemerienze acquisite dagli Istituti regionali nel decorso decennio nel favorire le realizzazioni delle minori

imprese anche nelle regioni economicamente meno progredite.

L'approvazione dell'unico disegno di legge recherebbe quindi notevole sollievo alla risoluzione dei problemi finanziari che, per l'ammontare degli investimenti in corso, risultano di difficile soluzione.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Le obbligazioni emesse dagli Istituti di cui alle leggi 22 giugno 1950, n. 445, 13 marzo 1953, n. 208, e 31 luglio 1957, n. 742, sono parificate ad ogni effetto alle cartelle fondiari. Esse godono del trattamento fiscale previsto dalle vigenti disposizioni per le cartelle fondiari, sono ammesse di diritto alle quotazioni di borsa, sono comprese fra i titoli sui quali l'Istituto di emissione ha facoltà di concedere anticipazioni e possono essere accettate quale deposito cauzionale dalle pubbliche Amministrazioni.